

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4277

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RUTELLI, GALLI, TESTA ENRICO, MATTIOLI, RONCHI,
CALDERISI, BASSANINI, BATTISTUZZI, CARIA, MAR-
TINO, ARNABOLDI, FRANCHI, d'AMATO LUIGI, MARTINI**

Presentata il 16 ottobre 1989

**Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un
albero per ogni neonato, all'atto della registrazione anagrafica**

COLLEGGHI DEPUTATI! — L'esigenza di salvaguardare ed accrescere il patrimonio arboreo, i boschi e le foreste del nostro paese, e di incrementare le aree urbane e suburbane adibite a parco pubblico impone specifiche misure legislative ed amministrative, di cui anche i sottoscrittori della presente proposta di legge si sono fatti portatori.

Con la presente proposta di legge, intendiamo comunque fornire un primo ed immediato contributo per il conseguimento di questo obiettivo, avvertito sempre più come essenziale dall'opinione pubblica italiana, consapevole delle conseguenze della cementificazione del territorio, della sempre maggiore invivibilità dei centri abitati, della marginalizzazione

o depauperazione delle aree adibite a parco, nonché dell'impatto e dei mutamenti globali nel clima della terra causati anche dalle massicce deforestazioni, in particolare nelle regioni tropicali.

La presente proposta di legge intende contribuire alla crescita di una cultura ambientalista e per la conservazione della natura, ponendo in essere una concreta e generalizzata azione per l'accrescimento del patrimonio arboreo nazionale, stabilendo che alla nascita di ciascun neonato sia associata l'implantazione di un albero nel territorio comunale.

In questo modo, ed attraverso la registrazione del luogo ove l'albero è stato piantato sul certificato della bambina o bambino, si potrà sviluppare un simbo-

lico legame tra la crescita delle nuove generazioni e la crescita di « generazioni » di alberi.

La scelta delle essenze sarà effettuata dalle regioni avvalendosi della collaborazione del Corpo forestale dello Stato. Spetta alle regioni la fornitura delle piante ai comuni, incluso il trasporto.

Per consentire l'applicazione di questa normativa ai comuni che non disponessero di aree idonee, si prevede la costituzione e la conseguente ripartizione di un Fondo assegnato annualmente a ciascuna regione dal Ministero dell'agricoltura e

delle foreste, individuato all'articolo 6 della presente proposta di legge e la cui copertura finanziaria è assicurata, con l'articolo 7, da un aumento delle tariffe di vendita al pubblico dei tabacchi.

Colleghi deputati! La presente proposta di legge raccoglie un'indicazione dell'OMEF (Organizzazione mondiale dell'educazione prescolastica) e della sua presidente, professoressa Giuliana Limiti. Ci sembra che essa trovi il proprio significato nel dare concretezza a un'idea: che l'amore e il rispetto per l'infanzia sia associato all'amore e al rispetto per l'ambiente.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Tutti i comuni italiani sono tenuti, al momento della registrazione anagrafica della nascita di un neonato residente, a piantare un albero nel territorio comunale.

ART. 2.

1. L'ufficio anagrafico comunale è tenuto a registrare sul certificato di nascita, entro 90 giorni dall'iscrizione anagrafica, il luogo esatto dove tale albero è stato piantato.

2. Il Ministro dell'interno emana, entro 90 giorni alla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni per l'attuazione della norma di cui al comma 1.

ART. 3.

1. Le regioni, attraverso i propri uffici competenti, avvalendosi anche del Corpo forestale dello Stato, determinano la tipologia delle essenze da destinare alle finalità di cui alla presente legge, ne mettono a disposizione il quantitativo di esemplari necessario, ne assicurano il trasporto e la fornitura ai comuni.

ART. 4.

1. I sindaci sono tenuti, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emettere un'apposita ordinanza per assegnare agli uffici competenti del comune la responsabilità di attuarne le norme.

ART. 5.

1. I comuni che non dispongano di aree idonee all'implantazione possono far ricorso, nel quadro della pianificazione

urbanistica di legge, all'acquisizione di aree appartenenti al demanio dello Stato, oppure all'espropriazione di aree appartenenti a privati attingendo a tal fine, ed esclusivamente ove ricorrano condizioni di assoluta indisponibilità di aree idonee, ai fondi assegnati annualmente a ciascuna regione dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, attraverso la ripartizione del Fondo di cui all'articolo 6. Tali aree non potranno comunque essere successivamente destinate ad altra funzione che non il verde pubblico.

ART. 6.

1. È istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste il Fondo per il sostegno alla creazione di aree verdi comunali, ai sensi della presente legge. La dotazione del Fondo è di lire 30 miliardi per il 1990, lire 30 miliardi per il 1991, lire 40 miliardi per il 1992. Le modalità di ripartizione del Fondo tra le regioni sono determinate annualmente dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste con proprio decreto.

ART. 7.

1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge sono aumentate le tariffe di vendita al pubblico dei tabacchi di cui alle tabelle A, B, C, D, ed E annesse alla legge 13 luglio 1965, n. 825 e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura di lire 250 per chilogrammo per le tariffe inferiori o uguali a lire 87.500 il chilogrammo prima dell'entrata in vigore della presente legge. Fermo restando il prezzo per chilogrammo richiesto al fornitore e l'aggio spettante al rivenditore, e rimanendo pari al 20 per cento l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto, l'imposta di consumo aumenta nella misura pari alla differenza tra il nuovo prezzo di tariffa e l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto.